

DECISIONE N. 1/2018

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8/2017 TRIBUNALE FEDERALE

A carico di CANEVARI Andrea

Con atto del 23.11.2015, il Signor Sergio Bellini, nella qualità di Presidente della Federazione Italiana Sport Bowling, ha denunciato l'utilizzo indebito, in data 16.10.15, da parte del Vice Presidente Andrea Canevari, di un documento non datato, recante dimissioni dalla carica di Presidente sottoscritte dallo stesso Bellini.

Considerato che in ipotesi di dimissioni del Presidente, vengono devoluti al Vice-Presidente i poteri di rappresentanza e di gestione dell'ordinaria amministrazione fino all'assemblea elettiva per il rinnovo di tutte le cariche, il documento predetto sarebbe stato prodotto dal Canevari per consentirne l'avvicendamento allo stesso Bellini.

La vicenda è pervenuta alla Procura Federale e indi è emerso innanzitutto che le dimissioni in questione sono state immediatamente disconosciute dal sig. Bellini, il quale ha contestualmente invitato il Canevari a ritirare immediatamente quanto artatamente depositato, sostenendo di non avergli giammai conferito alcuna formale delega, nè incarico fiduciario, con ciò confutando quanto sostenuto dallo stesso Canevari.

Inoltre, lo stesso Bellini ha comunicato in pari data alla Federazione il prolungamento dell'impedimento a svolgere le normali attività presidenziali, producendo quindi una manifestazione di volontà di tenore opposto alle dimissioni. E ancora, la delega conferita il 10.09.2015 contemplava unicamente il potere di presiedere e convocare il Consiglio, nonché lo svolgimento delle ordinarie attività federali ma non anche la facoltà di deposito delle dimissioni.

Purtuttavia, il Vice-Presidente Canevari si è attribuito i poteri di legale rappresentanza, ponendo in essere una condotta suscettibile di valutazione anche ai sensi dell'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo Coni, a fronte di un evidente conflitto di interesse, essendo appunto l'assunzione della carica di Presidente facente funzioni correlata alla abusiva presentazione dell'atto di dimissioni del Presidente, per come sopra specificato.

Inoltre, secondo la ricostruzione dell'Ufficio di Procura, la vicenda *de qua* configura altresì la violazione, tra l'altro, dell'art. 14 Statuto Fisb, e dell'art. 17 del Regolamento Organico, che impone il rispetto delle previsioni statutarie e dei principi di lealtà e probità.

A seguito della notifica della comunicazione di intendimento di deferimento, lo stesso Canevari ha avuto modo di difendersi in audizione, rendendo dichiarazioni e anche producendo scritti difensivi, senza produrre però elementi idonei a elidere le plurime contestazioni.

Tf Tribunale Federale

Con atto di deferimento a giudizio del 24.11.2017 proc. n. prot. 3/FISB/2017, quindi, sulla scorta degli atti di indagine, la Procura Federale ha richiesto la fissazione del procedimento disciplinare (Artt. 44 CGS - 70 RGD FISB) per il predetto Canevari.

Con provvedimento del dicembre 2017, ritualmente comunicato alle parti in causa, è stata fissata l'udienza di discussione al 16 gennaio 2018, tuttavia, nelle more, è sopravvenuto accordo ex art.55 RGD.

Difatti, prima dell'inizio del dibattimento, l'incolpato, per il tramite del difensore e procuratore speciale Prof. Avv. Maurizio Benincasa, ha formulato proposta di applicazione della pena concordata, ai sensi dell'art. 55 R.G.D., indicando la sanzione della sospensione da ogni carica e incarico (art. 18, lett. C del R.G.D.) per mesi 11 (undici). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale.

il Tribunale si è riservato di decidere in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua del disposto di cui all'art. 55 RGD, esaminati gli atti di causa, l'accordo definito dalle parti è meritevole di favorevole valutazione.

Difatti, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue e, alla luce della risultanze istruttorie, non sussistono ragioni ostative all'accoglimento.

Tali conclusioni sono pure avvalorate dalla disamina di ulteriori fattispecie, pure addivenute a conclusione a seguito di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 55 R.G.D., talchè la determinazione della misura sanzionatoria nel caso di specie risulta ragionevole ed equilibrata.

Consegue all'applicazione della pena concordata la chiusura del procedimento nei confronti del signor Andrea Canevari, ai sensi dell'art. 55 RGD, comma 2.

PQM

Il Tribunale Federale dispone nei confronti del signor Andrea Canevari l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni carica e incarico (art. 18, lett. C del R.G.D.) per mesi 11 (undici).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del signor Andrea Canevari, ai sensi dell'art. 55 RGD, comma 2.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 16 gennaio 2018

Il Tribunale Federale